



DIOCESI DI SAVONA-NOLI

UFFICIO DI PASTORALE SCOLASTICA

Le responsabilità del personale della scuola

***Corso di formazione per docenti di I.R.C.,
per tutti gli altri docenti e per coloro che sono impegnati
nell'educazione dei più giovani***

**lunedì 9 dicembre 2019, ore 17
Seminario Vescovile di Savona**

Ufficio Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli

www.chiesasavona.it/ufficio-pastorale-scolastica/

ufficio.scuola@diocesisavona.it

Direttore Aureliano Deraggi

cell. 3477931556

aureliano.deraggi@gmail.com

Sintesi dell'intervento

- chi è il docente?
- i doveri dei docenti;
- il docente pubblico ufficiale;
- il sistema delle responsabilità;
- la responsabilità penale del docente;
- alcuni esempi di responsabilità penale;
- la responsabilità civile del docente;
- la vigilanza sugli allievi foriera di responsabilità penali e civili;
- surroga dell'Amministrazione al personale scolastico statale nell'obbligazione risarcitoria;
- come comportarsi in caso di infortunio o di grave malore degli studenti.

Chi è il docente

- soggetto di diritti e di doveri
- professionista dell'educazione
- donna e uomo di cultura
- pubblico ufficiale

I DOVERI DEI DOCENTI

Concetti “chiave” circa i doveri dei docenti

- disciplina ed onore (art. 54 della Costituzione)
- buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 della Costituzione)
- principi dell'azione della Pubblica Amministrazione (Codice di comportamento D.P.R. 62/2013):
 - integrità,
 - correttezza,
 - buona fede,
 - proporzionalità,
 - obiettività,
 - trasparenza,
 - indipendenza,
 - Imparzialità
 - astenersi da conflitti di interessi
- diligenza del *bonus pater familias* (Codice Civile art. 1176)
 - perizia/imperizia dell'uomo medio e del professionista medio
- responsabilità
- colpa
- danno

I doveri professionali dei docenti

Sono disciplinati dal titolo III
sezione scuola
art. 27 del vigente
C.C.N.L. 2016-2018.

In particolare i docenti devono:

ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

ART. 27 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Il docente per l'ordinamento giuridico e il docente agli occhi dell'opinione pubblica (1)

- Soggetto attivo e passivo di diritti e di doveri
- stipula un contratto con l'Amministrazione scolastica
- deve rispettare i diritti di chi ha stipulato un contratto con l'Amministrazione scolastica (genitori, studenti, personale...)
- assume un rapporto organico e funzionale con la Pubblica Amministrazione (anche attraverso di lui/lei si esplicano l'immagine e i poteri della P.A.)
- deve rispettare il codice deontologico e non deve provocare danno di immagine alla P.A.

Il docente per l'ordinamento giuridico e il docente agli occhi dell'opinione pubblica (2)

Articolo 54, secondo comma, della Costituzione:

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Articolo 97 della Costituzione:

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.”

Codice di comportamento emanato con D.P.R. 62/2013:

Il pubblico dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi.

IL DOCENTE PUBBLICO UFFICIALE

legge 26 aprile 1990

*Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione*

Con gli articoli 17 e 18 la legge 26 aprile 1990,
n. 86 ha modificato gli artt. 357 e 358 del Codice

Penale, riformulando tanto la nozione di

PUBBLICO UFFICIALE,

quanto la nozione di

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 357

(Nozione del pubblico ufficiale)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una **pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa**.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla **formazione** e dalla **manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione** e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

Art. 358.

(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Incaricato di pubblico servizio

Per **incaricato di pubblico servizio** si intende chi, anche non ricoprendo il ruolo di pubblico ufficiale con le funzioni proprie del suddetto *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Cassazione - sentenza n. 7958/1992

La Cassazione, ai sensi della legge 86/1990, disquisisce (sentenza n. 7958/1992) se sia configurabile o meno una pubblica funzione quando i **docenti**, nella fattispecie, **compilino i registri**. E osserva che nella **nozione di pubblica funzione** vanno incluse attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio delle potestà certificative e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'Ente, così da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo.

Il Giudice di Legittimità (Cassazione) ha avuto modo di affermare che:

1. la nuova formulazione della nozione di pubblico ufficiale, ad opera della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha ristretto il concetto, ma lo ha ampliato, correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico;
2. **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di Scuole statali** e ai docenti di Istituti scolastici paritari, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da **norme di diritto pubblico** e caratterizzata dalla **manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione** e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.

Attività didattica – pubblica funzione

Tutta l'attività didattica, rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la **valutazione**, con il **giudizio tecnico-professionale** e con il **potere disciplinare sugli alunni**, in vista dell'esito finale del corso di studio.

All'insegnante compete, quindi, la qualifica di Pubblico Ufficiale ogni qualvolta espleti il suo servizio e non soltanto nel momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.

Solo di passaggio occorre precisare che l'insegnante, in quanto pubblico ufficiale, risponderà dei **reati propri collegati alla figura** ed inoltre incombe sullo stesso l'obbligo di cui all'art. 331 c.p.p.

Cioè, va ricordato che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio i quali, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno **notizia di un reato perseguibile di ufficio**, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; ciò con denuncia presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

Definizione del termine

“responsabilità”: un po’ di etimologia

La responsabilità è la consapevolezza di dover rispondere degli effetti di azioni proprie o altrui.

Accezione semantica:

- *respondeo*: rispondere
- *habilitas*: attitudine, idoneità

In campo giuridico **responsabilità** significa:

“individuare e sottoporre un soggetto alle conseguenze di determinati fatti o azioni”

Responsabilità

è la soggezione ad una sanzione applicata all'autore dell'illecito (civile, penale, amministrativo)

Elementi costitutivi

Con il termine **illecito** s'intende un comportamento contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta *primaria*), al quale un'altra norma (detta *secondaria*) ricollega una sanzione

Sanzione: conseguenza prevista dall'ordinamento in caso di violazione di un dovere (posto a salvaguardia di diritti soggettivi, di interessi legittimi e di beni altrui).

Diritto oggettivo, diritto soggettivo ed interesse legittimo (artt. 24 e 113 della Costituzione)

- **Diritto oggettivo** (o anche **ordinamento giuridico**) è l'insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato.
- **Diritto soggettivo** è il potere, attribuito a un soggetto, di far valere davanti al giudice un proprio interesse riconosciuto prevalente da una norma presente nell'ordinamento.
- **Interesse legittimo** è l'interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.
 - per esempio: il candidato in un concorso pubblico non può avere il diritto soggettivo ad essere assunto o ad essere valutato in modo corretto, ma ha un **interesse legittimo** a che le operazioni si compiano secondo legge e in modo uguale e trasparente per tutti.
- La **violazione** di un **diritto soggettivo** e di un **interesse legittimo** può dar luogo a riparazioni di vario genere, compreso il risarcimento del danno.

Le responsabilità del P.D. coincidono con quelle del comune cittadino:

- **RESPONSABILITÀ Civile verso terzi**
- **RESPONSABILITÀ Penale**

A cui si aggiungono:

- **RESPONSABILITÀ Patrimoniale**
- **RESPONSABILITÀ Disciplinare**
- **RESPONSABILITÀ Amministrativa**
- **RESPONSABILITÀ Contabile**

**Pubblico
Dipendente**

RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO GENERALE

- R. PENALE
- R. CIVILE (CONTRATTUALE)

DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI

- R. AMMINISTRATIVA (es. danno all'immagine)
- R. DISCIPLINARE (CONTRATTUALE)
- R. PATRIMONIALE (es. risarcimento danno e azione di rivalsa della P.A.)
- R. CONTABILE (es. comodato d'uso)
- R. di RISULTATO

RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE

- R. POLITICA
- R. ETICA
- R. INTELLETTUALE

- La **RESPONSABILITA' PENALE**: si configura quando si commette un reato. La legge prevede l'erogazione di una pena quale reclusione o multa.
- La **RESPONSABILITA' CIVILE**: si configura quando si è responsabili di un fatto che abbia causato danni a terzi. La legge in questo caso prevede il risarcimento della controparte.

Responsabilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono incorrere, qualora arrechino un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad un altro Ente pubblico, nella responsabilità amministrativa e contabile.

Principio giuridico di fondo

Diritto romano

Neminem laedere

recepito, per esempio, dall'art. 2043 del Codice Civile:

*“Qualunque fatto doloso (volontario) o colposo (involontario),
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno”.*

La responsabilità penale del Docente

I concetti giuridici di dolo e di colpa

art. 42 e 43 del codice penale

Dolo e **colpa** sono gli elementi psicologici del reato.

Entrambe esprimono il legame di tipo psicologico tra il soggetto ed il fatto che egli ha commesso.

Un fatto è commesso **con dolo** quando è intenzionale, **con colpa** quando non c'è l'intenzione.

Art. 42 c.p. La regola per la contestazione di un **delitto (reato)** è che il fatto sia stato commesso con dolo e solo con il dolo.

I delitti, se la legge non dice nulla, si ritengono come esclusivamente dolosi.

Nessuno può essere punito per la propria azione o omissione (quindi per la propria condotta), se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Il legislatore con questa espressione vuole esprimere l'irrelevanza penale dei comportamenti incoscienti e involontari.

Art. 43 c.p.

Indica gli elementi costitutivi del dolo: il delitto è doloso (o secondo intenzione) quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato, è dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione.

Previsione e volizione sono i due pilastri sul quale poggia l'elemento psicologico del dolo.

Alcuni esempi di responsabilità penale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

I delitti perseguiti dalla legge, se commessi da Pubblici Ufficiali oppure da Incaricati di Pubblico Servizio, sono contemplati nel Titolo II capo I del c.p. *"Delitti contro la Pubblica amministrazione"* ove le due figure, salvo diversa specificazione, vengono considerate sullo stesso piano, poiché entrambi, nella loro azione delittuosa, vanno a ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione.

I delitti (reati) tipici contro la Pubblica Amministrazione

Peculato (art. 314 c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)

Omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)

Il peculato

Il **peculato** è il reato previsto dall'art. 314 del Codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o del suo servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; detto reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La concussione

Art. 317* c.p.: *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

* modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190

ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E PERCOSSE (Artt. 571 e 581 c.p.)

“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ... è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”.

“Chiunque percuote taluno ... è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...”

PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI e SEQUESTRO DI PERSONA (Art. 13 Costituzione)

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Omissioni di atti d'ufficio (art 328 c.p.)

Si tratta del comportamento omissivo di un pubblico ufficiale che rifiuta indebitamente un atto che, per ragioni del suo ufficio, egli deve compiere.

Il reato si integra se il pubblico ufficiale non compiere entro 30 gg. dalla richiesta di chi abbia interesse l'atto dovuto senza rispondere, esponendo le ragioni del rifiuto.

Qual è in questo caso il bene protetto? Il buon andamento della P.A., cioè effettività, tempestività, efficacia dell'adempimento delle pubbliche funzioni e delle prestazioni dei pubblici servizi.

TUTELA PENALE DEI SEGRETI

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il **pubblico ufficiale** o la **persona incaricata di un pubblico servizio**, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il **pubblico ufficiale** o la **persona incaricata di un pubblico servizio**, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni” (**art. 326, c.p.**)

TUTELA PENALE DEI SEGRETI

Art. 622, c.p. **Rivelazione di segreto professionale**

“Chiunque, avendo notizia, *per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte*, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
(...).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

SEGRETO D'UFFICIO

(T.U. n. 3/1957, art. 15 e legge n. 241/1990, art. 28)

L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 15. *L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio.*

«Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul *diritto di accesso*».

La responsabilità civile del Docente

La responsabilità civile

La responsabilità civile va considerata più in termini oggettivi che soggettivi.

Il punto, infatti, è che, quando una persona subisce un danno, è giusto e necessario porre a carico di qualcuno l'onere del risarcimento.

D'altra parte, è difficile trovare sempre un comportamento umano quale fonte dell'evento dannoso, in quanto ci sono eventi che prescindono da ogni requisito di prevedibilità, di colpevolezza o di imputabilità ad un essere umano, ma si sente comunque la necessità di addossarne le conseguenze a qualcuno che non sia il danneggiato.

Pertanto, oggi il sistema della responsabilità civile ha anche una *funzione di allocazione dei danni*.

E la **colpa**, allora, non è un criterio di imputazione che ha una valenza morale, ma solo *uno dei possibili criteri* che il legislatore sceglie di volta in volta per distribuire i costi dei danni.

Da questo punto di vista, dunque, **quando opera il criterio della colpa, non entrano in gioco giudizi morali sul comportamento.**

In quest'ottica la funzione del sistema dei fatti illeciti non è più essenzialmente *sanzionatoria*, ma viene ad essere soprattutto *riparatrice*; si è accentuata, inoltre, la sua funzione preventiva, tanto che qualcuno ha detto che "oggi il giudice opera per prevenire i comportamenti antisociali più che per punire i comportamenti immorali".

Che cosa significa colpa nel diritto civile?

La colpa nel diritto civile designa una forma di **imprudenza, negligenza o imperizia** compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante.

Tutti i soggetti sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del **buon padre di famiglia** (art. 1176 c.c.) e, quando non lo fanno, sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell'obbligazione di risarcimento del danno.

L'agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente: o non creando il danno, oppure avendo posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari ad evitarne il verificarsi.

Non sono previste gradazioni di colpa, se non una distinzione tra colpa lieve e colpa grave.

responsabilità amministrativa

Per "**responsabilità amministrativa**" si intende la responsabilità per i danni causati all'Ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio:

affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'Amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile, che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

responsabilità contabile

Con l'espressione "**responsabilità contabile**" si intende la responsabilità di quei soggetti che, avendo avuto a vario titolo in consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all'obbligo di restituzione che a loro incombe.

Differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile

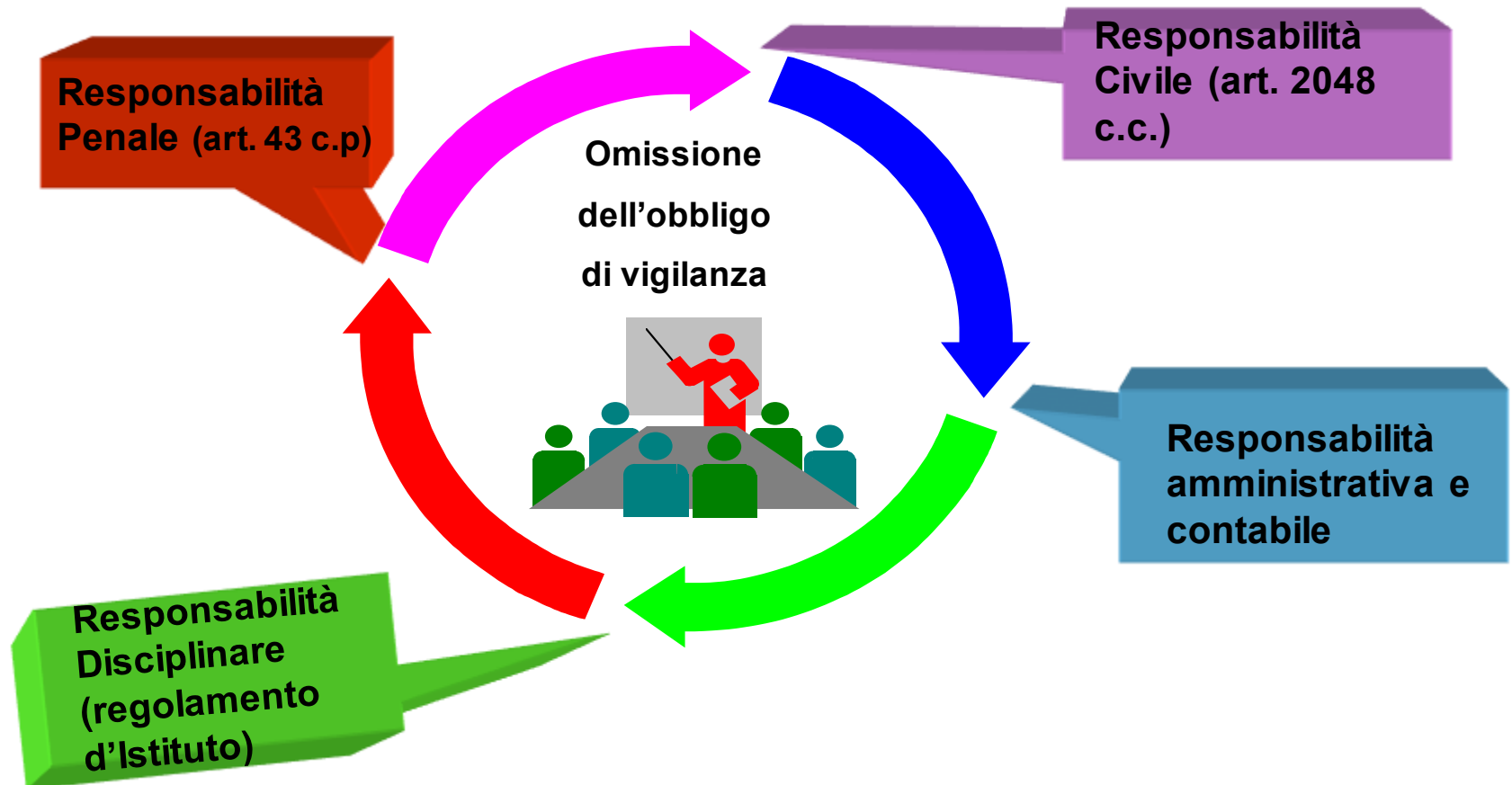
La principale differenza tra i due tipi di responsabilità sta nel fatto che

per la **responsabilità amministrativa**

è la Procura della Corte dei Conti a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'erario, mentre per la **responsabilità contabile** tale colpevolezza si presume: si assiste in questo caso all'inversione dell'onere della prova.

LA VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA



La vigilanza sugli allievi (1)

**Deve essere esercitata in modo
inversamente proporzionale all'età
e al normale grado di maturazione degli alunni.**

Cass. 6937/1993: “Con l'avvicinamento all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le misure organizzative più elementari”

La vigilanza sugli allievi (2)

Con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica
si attua un

trasferimento di obblighi di vigilanza

(de manibus in manus),

obblighi che di regola incombono sui genitori

a tutela dei figli "*minori*",

obblighi che restano "sospesi"

per il periodo di tempo connesso

all'affidamento stesso.

La vigilanza sugli allievi (3)

Prova liberatoria.

Il non aver potuto impedire il fatto non si deve riferire specificamente al momento dell'evento dannoso, ma deve essere considerato tenendo conto della:

- adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- imprevedibilità e repentinità della specifica condotta dannosa da parte del minore

La vigilanza sugli allievi (4)

Danno morale e danno biologico.

Al danno patrimoniale può aggiungersi il danno morale e il danno biologico. Per **danno biologico** si intende una lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, da verificare con un accertamento medico (sentenza Corte Costituzionale 11.07.2003, n. 223)

I Docenti hanno tutto l'interesse a:

- a) trovarsi in classe prima dell'orario d'inizio delle lezioni a scuola,
- b) ottemperare all'obbligo della sorveglianza durante l'intervallo.

Così pure corre al personale ausiliario l'obbligo della sorveglianza.

Sotto il profilo della colpa vige l'**art. 43 c.p.** *“il reato è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline”.*

- Facciamo un esempio, ma prima premettiamo che **l'art. 40 (capoverso) del codice penale** afferma: *“Il non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.
- Ecco l'es.: un docente non rispetta l'obbligo di sorvegliare il piano di sua competenza durante l'intervallo oppure in gita scolastica. Un ragazzo fa male ad un compagno. Il docente contravviene a quanto disposto dall'art. 43 del c.p. E' sanzionabile per colpa (non voleva l'evento dannoso, ma l'inosservanza dell'ordine ha contribuito al verificarsi del danno).
- Parametro oggettivo è quello *dell'homo eiusdem professionis et conditionis*, ossia la misura di diligenza media

Responsabilità penale e civile dei dipendenti della scuola

Discende in particolare dalle seguenti leggi:

- 1. art. 28 della Costituzione**
- 2. art. 591 del Codice Penale**
- 3. artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile**
- 4. art. 61 della Legge 312 dell'11/7/1980**
- 5. D.lgs T.U. 297/1994**
- 6. D.lgs 165/2001**
- 7. art. 29 del CCNL 2016-2018**

art. 591 del Codice Penale

- Art. 591 Codice Penale - **Abbandono di minori o incapaci:**
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.

art. 2043 Codice Civile

- Art. 2043 Codice Civile:
“Qualunque fatto doloso (volontario) o colposo (involontario), che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

art. 2047 Codice Civile

- Art. 2047 Codice Civile - **Danno cagionato dall'incapace.**

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità”.

Danno causato da “incapace”

Art. 2047 codice civile

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla **sorveglianza** dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nei confronti di un soggetto incapace vi è un obbligo di sorveglianza

art. 2048 Codice Civile

- Art. 2048 Codice Civile - **Responsabilità dei genitori, dei precettori e dei maestri d'arte:**

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla loro responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

(inversione dell'onere della prova)

Culpa in educando

Art. 2048, c. 1 codice civile

Responsabilità (propria e diretta dei genitori) per il fatto illecito commesso dal figlio

minore capace di intendere e di volere – ***obbligo di impartire una educazione adeguata (cfr. art. 147 c.c.)***

Onere di dimostrare:

- di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (*culpa in educando*);
- di aver esercitato sul figlio minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa (*culpa in vigilando*).

Limiti della responsabilità civile del docente

In ogni caso, la responsabilità civile degli insegnanti ha dei limiti ben precisi:

- **limite temporale:** è fissato dalle norme contrattuali che definiscono l'orario di lavoro del docente;
- **limite spaziale territoriale:** è costituito dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze.

Profilo psicopedagogico

Cass. 18804/2009

L'obbligo di educare si sostanzia “non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai minori, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente”.

“Proprio con l'avvicinarsi della maggiore età (allorché acquista la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura) il minore ha particolare bisogno di essere vigilato”.

Responsabilità di carattere aggravato

- maggiore complessità probatoria legata all'onere di dover dimostrare di non aver potuto impedire il fatto
(imprevedibilità e repentinità);
- per essere venuti meno, colposamente, al dovere di vigilanza
(culpa in vigilando)

Conseguenze:

- onere di dimostrazione che il fatto si sarebbe verificato nonostante il diligente esercizio della sorveglianza;
- assenza di nesso di causalità tra fatto dannoso e difetto di vigilanza - sorveglianza

Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale (1)

NORMATIVA : art. 1218 e seguenti del Codice Civile.

DESCRIZIONE

- Il rapporto giuridico che si instaura tra insegnante ed allievo è definito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 2413/2014; 11551/2013; 5067/2010) *contratto sociale*, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume principalmente l'obbligo di istruire ed educare.
- Secondo i principi fondamentali dello Stato *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"* (art. 33 Costituzione), ma non vi è dubbio che i docenti debbano seguire i programmi ministeriali e le normative vigenti.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei programmi ministeriali, se non correttamente giustificato, l'inadeguatezza dei metodi impiegati ovvero l'incapacità professionale del docente potrebbero esporre le Istituzioni scolastiche a richieste di risarcimento del danno da parte delle famiglie degli allievi da inadempimento contrattuale ed i singoli docenti a provvedimenti di natura disciplinare.

Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale (2)

In dottrina e in giurisprudenza si è in più occasioni dibattuto se la responsabilità professionale del docente fosse da ricondurre all'ambito della responsabilità contrattuale ovvero a quello della responsabilità extracontrattuale.

E si diceva che

- **Contrattuale:** l'alunno provoca un danno ad un altro.
- **Extracontrattuale:** l'alunno si fa male da solo

Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale (3)

L'onere della prova

Nell'**illecito contrattuale**, il danneggiato potrà limitarsi a provare l'esistenza dell'obbligazione e la sua scadenza, mentre dovrà essere il debitore a provare di aver adempiuto e, in caso di inadempimento, a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Qualora, invece, si tratti di **illecito extracontrattuale**, l'onere della prova grava interamente su colui che intende ottenere il risarcimento del danno. Questi dovrà provare tutti gli elementi della fattispecie: l'esistenza di un danno ingiusto, il nesso causale con il comportamento di colui che l'ha provocato e l'eventuale dolo o colpa dell'agente.

Responsabilità contrattuale

**La CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE,
nella SENTENZA 19 luglio 2016, n. 14701**

si occupa della responsabilità
degli Istituti scolastici in caso di lesioni
riportate da un alunno minore
all'interno dell'Istituto stesso

Responsabilità contrattuale

Secondo quello che è ormai divenuto
l'orientamento costante della giurisprudenza
di merito e legittimità,
**anche quando ricorre un'ipotesi di danno
arrecato dal minore a se stesso
trattasi di responsabilità contrattuale.**
Perché?

Responsabilità contrattuale

L'accoglimento della domanda di iscrizione,
con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola,
determina *ipso facto*
l'instaurazione di un vincolo negoziale,
dal quale sorge a carico dell'Istituto
l'obbligazione di vigilare
sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo
nel tempo in cui questi fruisce
della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni,
anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Responsabilità contrattuale

Tra insegnante e allievo si instaura,
per contratto sociale, un rapporto giuridico,
nell'ambito del quale l'insegnante assume,
Insieme all'obbligo di istruire ed educare,
anche uno specifico obbligo di protezione e
vigilanza, onde evitare che l'allievo
si procuri da solo un danno alla persona.

Responsabilità contrattuale

Ne deriva che, anche nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'Istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore (= il danneggiato o chi per esso) deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte (= la scuola e il docente) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante

La prescrizione

L'azione per responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni

**Surroga dell'Amministrazione
al personale scolastico
statale nell'obbligazione risarcitoria**

art. 28 Costituzione

- Art. 28 Costituzionale: per i docenti di scuola pubblica la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione in virtù del principio del **rapporto organico**
- L'art. 28 della COSTITUZIONE è la prima norma da cui deriva la responsabilità degli insegnanti: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri Enti pubblici”*.
- Il dettato costituzionale prevede la responsabilità, oltre che degli insegnanti, anche dell'Amministrazione per i danni prodotti dai propri dipendenti.

art. 28 Costituzione

In pratica, l'art. 28 Cost. stabilisce

- da una parte il principio della responsabilità *in proprio* dei pubblici dipendenti, i quali agiscono quali organi della Pubblica Amministrazione;
- dall'altra la responsabilità della stessa Pubblica Amministrazione per gli atti illeciti commessi dai suoi dipendenti e che ha natura *diretta* in virtù del cosiddetto rapporto organico che immedesima l'attività degli organi con quella dell'Ente pubblico.

Surroga dell'Amministrazione al personale scolastico statale

art. 61 legge 312/1980

Sostituzione dell'Amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva dei docenti.

“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

art. 61 della legge 312/1980

- L'art 61 della legge 312/1980 esonera il personale scolastico dall'obbligo di stare in giudizio, riconoscendo l'Amministrazione come unico legittimato passivo nel giudizio promosso dal danneggiato.
- Il Ministero pertanto, se ritenuto colpevole, avrà l'obbligo di risarcire il danno, **fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti del personale scolastico in caso di dolo o colpa grave.**

**Come comportarsi
in caso di infortunio
o di grave malore degli studenti**

In caso di infortunio o di grave malore degli studenti...

- Occuparsi subito dell'infortunato, prestargli il primo soccorso e non lasciarlo mai solo (attenzione all'abbandono di minorenne e all'omissione di soccorso);
- Non somministrargli alcuna medicina e non spostarlo;
- Rivolgersi immediatamente alle figure sensibili dell'Istituto (primo soccorso);
- Chiamare il 118 ed avvertire contemporaneamente la famiglia;
- Informare il Dirigente scolastico o chi per esso (D.P.R. 1124/65 art. 52).

Cosa deve dimostrare l'Amministrazione scolastica in caso di infortunio

- L'amministrazione deve dimostrare di aver adottato un regolamento interno recante norme finalizzate all'organizzazione della vita scolastica mirato al controllo di:
 - ingresso;
 - previsione ed eliminazione di eventuali pericoli per gli alunni durante la permanenza a scuola;
 - organizzazione della vigilanza;
 - regolamentazione dell'uscita per un regolare deflusso degli allievi alla fine delle attività didattiche.

Cosa deve dimostrare il docente in caso di infortunio

Poiché il sistema giuridico italiano prevede il principio della “presunzione di colpa”, il docente deve quindi dimostrare la propria innocenza e cioè di

- 1) essere stato presente al fatto;
- 2) non averlo potuto impedire (art. 2047, 2048 c.c.), né prevedere, nè prevenire.

Grazie per l'attenzione